

Memo
comunicato
unificato



ORIGINALE

23277 / 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Opposizione
del terzo
assoggettato
all'esecuzione
-
Litisconsorzio

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente -

Dott. FULVIO UCCELLA - Consigliere -

Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 2/2007

Cron. 23277

Rep. 6156

Ud. 06/10/2011

PU

SENTENZA

sul ricorso 2-2007 proposto da:

M R , elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato
PANARITI BENITO, rappresentato e difeso dall'avvocato
CAVERA DIEGO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2011 nonchè contro

2160 CASSA RISP SPA ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 785/2006 del TRIBUNALE di
GROSSETO, depositata il 26/07/2006; R.G.N.2626/2004.

AD

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso
per il rigetto.



1. Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che la C.R. [] spa promosse espropriazione immobiliare in danno di R [] M [], acquirente di beni gravati da ipoteche accese nei confronti dei precedenti proprietari E [] M [] e C [] M [], poi iscritta al n. 150/04 r.g.e.i. del Tribunale di Grosseto;

1.2. che a tale espropriazione si oppose R [] M [], contestando l'esistenza del credito garantito dalle ipoteche e del medesimo credito azionato, anche sulla base di un precedente giudicato e della mancanza di prova dell'erogazione delle somme oggetto del mutuo garantito;

1.3. che, instaurato il contraddittorio nei confronti del solo creditore procedente e sulle contestazioni di questo, l'adito tribunale rigettò l'opposizione con sentenza n. 785 del 26.8.06;

1.4. che per la cassazione di tale sentenza ricorre R [] M [], affidandosi a quattro motivi; e che, per la pubblica udienza del 6 ottobre 2011, non depositando controricorso la sola intimata Banca C.R. [], nemmeno il ricorrente compare per discutere oralmente la causa;

1.5. che il ricorrente formula quattro motivi, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e conclusi da quesiti, lamentando: l'erroneità interpretazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1217/00; l'erroneità dell'interpretazione del contenuto degli atti di accettazione del mutuo del 20.1.93; il contrasto con la giurisprudenza di legittimità riportata

nella Corte di appello di Firenze invocata quale giudicato esterno; l'erroneità dell'interpretazione del contenuto degli atti di accettazione del mutuo;

1.6. che il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Deve al riguardo considerarsi in diritto:

2.1. che trattasi di opposizione dispiegata dal terzo assoggettato, ai sensi degli articoli 602 e seguenti cod. proc. civ., ad espropriazione forzata: in particolare, essendo egli chiamato a rispondere di un debito altrui garantito da ipoteca gravante su beni da lui acquistati dopo l'iscrizione di quest'ultima;

2.2. che in una cosiffatta espropriazione si ha un'ipotesi di responsabilità senza debito, ovvero per debito altrui (essendo sufficiente il titolo esecutivo contro il debitore diretto e tanto ricavandosi dal regime delle eccezioni che il terzo può opporre al creditore, a norma del combinato disposto degli artt. 2870 e 2859 cod. civ.: Cass. 6 maggio 1975, n. 1746), sicché il terzo proprietario del bene risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento del debitore originario (Cass. 29 settembre 2007, n. 20580);

2.3. che in tale processo esecutivo è quindi parte necessaria non soltanto il terzo assoggettato all'esecuzione, ma anche il debitore esecutato: in particolare, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a

PD

produrre effetti immediati e diretti; si tratta di un accertamento concernente una situazione giuridica unica per il creditore, per il debitore e per il terzo, non potendo sussistere essa che nei confronti di tutti e tre, dato che il titolo esecutivo ed il precetto non possono restare in piedi o venir meno se non per i tre soggetti congiuntamente (Cass. 11 maggio 1994, n. 4607);

2.4. che pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore principale, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa su beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado (in termini: Cass. 31 agosto 2011, n. 17875; Cass. 31 agosto 2011, n. 17875; Cass. 22 marzo 2011, n. 6546; Cass. 29 settembre 2004, n. 19652; Cass. 4607 del 1994, cit.; Cass. 23 giugno 1976, n. 2347);

2.5. che poiché, nel caso di specie, l'opposizione è stata fin dall'inizio intentata dal terzo proprietario esecutato nei confronti della sola creditrice procedente, la sentenza di primo ed unico grado, pronunciata nel

giudizio di opposizione che ne occupa senza che sia stato integrato il contraddittorio nei confronti del debitore diretto (indicato, in alcuni atti, come il solo E M, ma in altri come quest'ultimo e tale C M), è stata inutiliter data, onde siffatta invalidità va rilevata di ufficio e dichiarata in questa sede, in applicazione del generale principio di cui sopra.

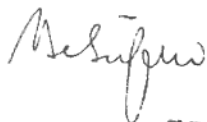
3. Pertanto, in applicazione dell'art. 383, co. 3, cod. proc. civ., si deve rimettere la causa al tribunale di Grosseto, giudice di primo grado, affinché riesamini la controversia una volta restaurata l'integrità del contraddittorio: restando in questa sede precluso l'esame degli altri motivi di ricorso ed a maggior ragione del merito della controversia, siccome finora svoltasi a contraddittorio non integro; mentre, quanto alle spese di lite fin qui sostenute, il carattere ufficioso del rilievo che ha condotto alla vanificazione delle attività processuali fin qui svolte integra, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di integrale compensazione.

P. Q. M.

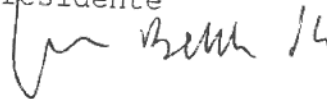
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rimette le parti al Tribunale di Grosseto, ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 cod. proc. civ.; compensa tra le parti le spese di lite fin qui sostenute.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 6 ottobre 2011.

L'Estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 9 NOV. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA